



OCDPC n. 996 del 18 maggio 2023

“Disposizioni operative finalizzate a definire le modalità di applicazione delle procedure contenute nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 in relazione agli eventi verificatisi nell'anno 2021, ai sensi dell'articolo 5-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21”

DIRETTIVA RECANTE DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE E LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER I DANNI OCCORSI ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA NELL'ANNO 2021

Art. 1
Ambito di applicazione

- 1.1 La presente direttiva è emanata ai sensi dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (di seguito OCDPC) n. 996 del 18 maggio 2023, recante *“Disposizioni operative finalizzate a definire le modalità di applicazione delle procedure contenute nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 in relazione agli eventi verificatisi nell'anno 2021, ai sensi dell'articolo 5-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21”*.
- 1.2 La direttiva si applica ai contesti emergenziali individuati dall'allegato A della richiamata OCDPC n. 996/2023 e precisamente:
 - a) ai territori delle province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani, interessati dagli eventi calamitosi verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021 ed è stata emanata la OCDPC n. 853 del 24 gennaio 2022;
 - b) ai territori dei comuni di Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento, di Longi e di Montagnareale, in provincia di Messina, di Campofelice di Roccella, di Cinisi, di Petralia Sottana e di Polizzi Generosa, in provincia di Palermo e di Calatafimi Segesta, in provincia di Trapani, interessati dagli eventi calamitosi verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2021, dal 3 al 7 e dal 10 al 12 dicembre 2021 e dal 7 al 12 gennaio 2022, per i quali la Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2022 ha esteso lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021;
- 1.3 Il presente atto, in applicazione a quanto disposto dall'allegato C della OCDPC n. 932/2022, come richiamato dalla OCDPC n. 996/2023, regola in modo preciso e puntuale i criteri, i termini e le modalità per la determinazione dei contributi e la presentazione della relativa domanda da parte delle imprese titolari delle attività economiche e produttive, o proprietarie dell'immobile sede dell'attività economica e produttiva, o proprietarie degli edifici anche residenziali o singole unità immobiliari destinate ad attività produttiva, ove l'attività economica e produttiva consista anche nella locazione di immobili, per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2021.

Art. 2

Condizioni di accesso al contributo

- 2.1. È condizione di accesso ai contributi la circostanza che i danni siano stati già segnalati nell'ambito delle ricognizioni dei fabbisogni, completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri alla data del 12 marzo 2023, con gli appositi moduli C1 *“Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive”* o C2 *“Ricognizione dei danni subiti”*, ovvero con modulistica diversa purché contenente le medesime informazioni dei moduli C1/C2.

Art. 3

Interventi ammissibili a contributo

- 3.1. I contributi sono concessi nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati nell'art. 6 della presente direttiva e sono finalizzati:
- a) alla delocalizzazione dell'immobile distrutto o danneggiato, dichiarato inagibile e sgomberato con provvedimento della pubblica autorità, mediante ricostruzione o acquisto di nuova unità in altro sito dello stesso Comune o di altro Comune della medesima Regione, qualora la ricostruzione in sito sia vietata dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area in cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato;
 - b) alla ricostruzione in sito dell'immobile distrutto, previa demolizione dell'immobile se necessaria;
 - c) al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, incluse le pertinenze nel caso in cui siano direttamente funzionali all'attività stessa;
 - d) al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso;
 - e) all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso;
 - f) al ripristino o sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati, anche che si qualificano come beni immobili ossia incorporati al suolo;
 - g) al ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva.
- 3.2. Il ripristino o la sostituzione con beni uguali o equivalenti non potrà eccedere in quantità e valore quello dei beni distrutti o danneggiati, nel pieno rispetto della normativa europea riguardante gli aiuti di stato.
- 3.3. Nel caso previsto all'art. 3.1 lettera a):
- la demolizione dell'immobile da delocalizzare è preconditione per l'accesso al contributo e sull'area di sedime è posto il vincolo temporaneo di inedificabilità. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari;
 - non si procede a demolizione solo nel caso in cui la stessa sia vietata da vigenti normative di settore o l'immobile faccia parte di una unità strutturale o di un aggregato strutturale secondo la definizione di cui alle norme tecniche per le costruzioni - NTC 2018 - e la demolizione ne comprometta la sicurezza strutturale.
- 3.4. Il contributo eventualmente concesso per l'immobile, né distrutto né danneggiato, ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovrà essere restituito nel caso di revoca del provvedimento di sgombero per l'avvenuta esecuzione a cura dei competenti enti pubblici degli interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni.

Art. 4

Beni ammissibili a contributo

- 4.1. È possibile accedere al contributo per gli immobili che, alla data dell'evento calamitoso, l'impresa possedeva in virtù del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es. usufrutto) o deteneva in base ad un diritto personale di godimento (es. affitto, comodato) e che, per la medesima impresa, costituivano alternativamente:
- a) la sede legale e/o operativa dell'attività economica e produttiva esercitata. Ai fini e per gli effetti della presente direttiva, per immobili costituenti sede operativa si intendono quelli nei quali

l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotati di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi, con esclusivo riferimento a tutte le strutture edili distrutte o danneggiate dall'evento calamitoso;

- b) oggetto dell'attività, ovvero gli immobili realizzati e/o gestiti dall'impresa (ad es. impresa di costruzioni, società immobiliare) nell'ambito delle sue prerogative (oggetto sociale) con la precisazione che deve trattarsi di immobile completamente ultimato, accatastato e quindi funzionale alla sua destinazione che può essere abitativa o produttiva.

Art. 5

Tipologia di danni ammissibili a contributo

- 5.1. I danni ammissibili a contributo devono avere un nesso di causalità con uno degli eventi calamitosi indicati nell'art. 1.2. della presente direttiva.
- 5.2. I contributi per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile di cui all'art. 3.1, lettera c) del presente atto, fermo restando il limite percentuale di cui al successivo art. 6, sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia a:
- a) elementi strutturali verticali ed orizzontali;
 - b) impianti: elettrico, fotovoltaico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
 - c) finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;
 - d) serramenti interni ed esterni;
 - e) pertinenze, nel caso in cui le stesse, ove si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica, siano direttamente funzionali all'attività stessa;
 - f) adeguamenti obbligatori di legge, da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.
- 5.3. Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo ed anche queste devono essere specificamente evidenziate nella perizia.
- 5.4. Nel caso in cui, alla data di presentazione della domanda, tutti i danni subiti e ammissibili a contributo siano stati ripristinati e ciò sia comprovato da documentazione valida ai fini fiscali, per un importo di spesa inferiore al minor valore calcolato ai sensi dell'art. 6.2, si considera l'importo della spesa sostenuta e documentata. Ove alla predetta data, i lavori di ripristino di tutti i danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresì la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia, per quelli non ancora effettuati, fermo restando il criterio del minor valore sopra richiamato.

Art. 6

Criteri per la determinazione del contributo

- 6.1. Per gli interventi di delocalizzazione dell'immobile, mediante acquisto di altro immobile o mediante ricostruzione nello stesso o in altro sito, ai sensi dell'art. 3.1, lettere a) e b) del presente atto, il tecnico incaricato deve determinare il valore che l'immobile aveva prima dell'evento calamitoso nella perizia di cui al successivo art. 12, che per tali casi deve essere giurata, avvalendosi di tutte le informazioni a sua disposizione. Il contributo è concesso entro il limite percentuale del 50% del minore importo tra il valore determinato nella detta perizia e il costo sostenuto per la ricostruzione in sito, la costruzione o l'acquisto di un immobile in altro sito e, comunque, nel limite massimo di cui al comma 4 del presente articolo. Nel caso di delocalizzazione con acquisto di altro immobile, si tiene conto del prezzo di acquisto risultante da contratto definitivo o preliminare di compravendita.
- 6.2. Per le altre tipologie di intervento, i contributi sono concessi entro i seguenti limiti percentuali, applicati sul minor valore tra quello indicato nel modulo C1 o C2 (o altro modulo idoneo ai sensi dell'art. 2 della presente direttiva) e quello risultante dalla perizia asseverata di cui all'art. art. 12 e, comunque, nel limite massimo di cui al comma 4 del presente articolo:
- a) il contributo per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, di cui all'art. 3.1 lettera c), incluse le pertinenze direttamente funzionali all'attività, è concesso entro il limite percentuale del 50% sul suddetto minor valore;

- b) il contributo per il ripristino o la sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, di cui all'art. 3.1 lettera d), è concesso entro il limite percentuale dell'80% sul suddetto minor valore;
 - c) il contributo per l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, di cui all'art. 3.1 lettera e), è concesso entro il limite percentuale dell'80% sul suddetto minor valore;
 - d) il contributo per il ripristino/sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo, di cui all'art. 3.1 lettera f), è concesso entro il limite percentuale del 50% sul suddetto minor valore, se qualificati come beni immobili, e entro il limite percentuale dell'80%, se qualificati come beni mobili;
 - e) il contributo per il ripristino/sostituzione di beni mobili registrati, di cui all'art.3.1 lettera g), è concesso entro il limite percentuale dell'80% sul suddetto minor valore;
 - f) il contributo per il ripristino di aree/fondi esterni all'immobile sede legale e/o operativa dell'attività economica e produttiva, qualora siano condizioni necessarie ad evitarne la delocalizzazione, è concesso entro il limite percentuale del 50% sul suddetto minor valore.
- 6.4 Il contributo è concesso entro il limite massimo complessivo di euro 450.000,00 per tutte le tipologie di contributo.
- 6.5 Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.), connesse con i danni di cui all'art. 3.1 lettera b), la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale ed I.V.A. se quest'ultima non è recuperabile dall'impresa), è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, dei lavori necessari e ammissibili a contributo, e la stessa costituisce una quota parte dei massimali sopra indicati.
- 6.6 La valutazione dei danni ai beni mobili strumentali all'attività, di cui all'art. 3.1 lettere d), e), f) e g), da effettuarsi tramite perizia asseverata, deve riferirsi ai beni presenti, alla data dell'evento calamitoso, nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/1973 o in altri registri. Detta valutazione deve basarsi sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione di tali beni, sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento calamitoso; in caso di riparazione, la percentuale fino al 80% si applica sul costo stimato dal perito o, se di importo inferiore, sulla spesa effettiva per la riparazione; in caso di sostituzione del bene, la percentuale fino al 80% si applica sulla differenza tra il valore che gli attivi avevano immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento o, se di importo inferiore a tale differenza, sul prezzo di acquisto di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, verificato sulla base di listini ufficiali, qualora esistenti, al netto dell'eventuale valore di recupero del bene dismesso.

Art. 7

Esclusioni

- 7.1 Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento e, pertanto, non figurano come ammissibili a contributo, i danni:
- a) alle pertinenze, ancorché distrutte, danneggiate o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa;
 - b) ad aree e fondi esterni al fabbricato distrutto o dichiarato inagibile e sgomberato, sede legale e/o operativa dell'attività economica e produttiva, qualora l'intervento non sia funzionale ad evitarne la delocalizzazione;
 - c) relativamente ai danni ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo, altresì, quanto previsto all'art. 34-bis "*tolleranze costruttive*" del DPR n. 380/2001;
 - d) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
 - e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
 - f) ai beni mobili registrati, se non sono beni oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva;
 - g) alle parti comuni danneggiate di edifici residenziali, in cui, oltre alle unità abitative, siano presenti unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo, in quanto tale fabbisogno è riconoscibile nella ricognizione dei privati.

Art. 8

Termine e modalità per la presentazione della domanda di contributo

- 8.1 Per accedere ai contributi, i soggetti interessati devono presentare domanda sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, corredata dalla copia di un documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità, utilizzando l'apposito modulo (allegato Modulo A – Domanda di contributo) entro il termine perentorio di 40 giorni, decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente direttiva sul portale istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, utilizzando la modulistica allegata alla stessa;
- 8.2 La domanda di contributo deve essere presentata al Comune territorialmente competente esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del medesimo Comune.
- 8.3 Il Comune affigge all'Albo comunale e pubblica sul proprio portale istituzionale la presente direttiva, con relativa data di pubblicazione sul portale istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, la modulistica e la propria PEC alla quale inviare la domanda di contributo, fermo restando che la conoscibilità della presente direttiva si intende perfezionata con la sua pubblicazione sul portale istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana.
- 8.4 Il Comune, quale Soggetto attuatore, provvede all'istruttoria delle domande di contributo, nonché agli adempimenti previsti al punto 1.5. dell'Allegato C della OCDPC n. 932/2022, come richiamata dalla OCDPC n. 996/2023.
- 8.5 Per i danni di cui all'art. 5, la domanda di contributo è presentata dal titolare o legale rappresentante dell'attività economica e produttiva che abbia sull'immobile danneggiato o distrutto uno dei diritti di cui all'art. 4.1. Qualora, per l'immobile in cui ha sede l'attività economica, il modulo C1 o C2 (o altro modulo idoneo ai sensi dell'art. 2 del presente atto) sia stato presentato e sottoscritto, invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), quest'ultimo può presentare la domanda di contributo solo nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia fatto carico della spesa per il ripristino; in tal caso, nel modulo della domanda deve essere resa dal proprietario dell'immobile la dichiarazione di rinuncia al contributo utilizzando l'apposito modulo (allegato Modulo B1 - Dichiarazione di rinuncia al contributo del proprietario dell'immobile), nonché copia di un suo documento di identità in corso di validità. Qualora gli interventi necessari rientrino in quelli di manutenzione straordinaria da eseguirsi a cura del proprietario, quest'ultimo potrà inoltrare istanza di contributo anche qualora il modulo C1 o C2 (o altro modulo idoneo ai sensi dell'art. 2 della presente direttiva) sia stato presentato solo dal titolare di diritto reale, previa dichiarazione di rinuncia da parte di quest'ultimo utilizzando l'apposito modulo (allegato Modulo B2 - Dichiarazione di rinuncia al contributo del titolare di diritti diversi dalla proprietà sull'immobile), nonché copia di un suo documento di identità in corso di validità.
- 8.6 Alla domanda di contributo deve essere allegata la perizia di cui al successivo art. 12 da redigersi utilizzando l'apposito modulo (allegato Modulo D – Perizia asseverata/giurata dei danni subiti dall'immobile sede o oggetto di attività economica e produttiva). Il costo della perizia resta a carico del richiedente il contributo.
- 8.7 La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito il Comune, in qualità di Soggetto attuatore, deve dare comunicazione al soggetto interessato tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente direttiva, il Comune, in qualità di Soggetto attuatore, ne richiede formalmente l'integrazione in sede di istruttoria, dando, a tal fine, il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte il Comune, in qualità di Soggetto attuatore, tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda.

Art. 9

Condizioni di regolarità dell'attività economica e produttiva

- 9.1 Per l'accesso ai contributi di cui alla presente direttiva devono sussistere, per le imprese richiedenti il contributo le seguenti condizioni:
- a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente. Per i professionisti e loro forme associative, essere regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente;
 - b) essere in possesso di partita IVA;
 - c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione;
 - d) non essere sottoposti a procedure di fallimento o a procedure di liquidazione coatta amministrativa;
 - e) essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
 - f) non essere soggetti a divieto, sospensione o decadenza né esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata ai sensi della normativa vigente in materia. Tale condizione è da sottoporre obbligatoriamente a verifica ai sensi di tale normativa per l'erogazione del contributo di importo superiore ad € 150.000,00.
- 9.2 Le condizioni di cui all'art. 9.1, lettere a), b) e c), devono sussistere, a pena di inammissibilità della domanda di contributo, dalla data dell'evento calamitoso e di presentazione della domanda medesima e fino alla data di erogazione del contributo, a pena di decadenza da quest'ultimo.
- 9.3 Le condizioni di cui all'art. 9.1, lettere d), e) ed f), devono sussistere, a pena di decadenza dal contributo in argomento, alla data di erogazione di quest'ultimo.

Art. 10

Immobili in comproprietà e delega a un comproprietario

- 10.1 Per gli immobili in comproprietà, qualora domanda di contributo sia presentata da un comproprietario, all'istanza deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi utilizzando l'apposito modulo (allegato Modulo C – Delega dei comproprietari dell'immobile ad uso produttivo distrutto/danneggiato ad un comproprietario).
- 10.2 In assenza della delega di cui al comma precedente, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che abbia presentato la domanda, limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

Art. 11

Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico.

- 11.1 In presenza di indennizzi assicurativi, o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalità, al contributo di cui alla presente direttiva, calcolato secondo i criteri ivi previsti, è sottratto detto indennizzo assicurativo, liquidato o ancora da liquidare. Il contributo è inoltre integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi, relativi a polizze per calamità naturali, versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento, di cui all'art. 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui pagamento possa essere debitamente documentato.
- 11.2 Il richiedente il contributo dovrà produrre al Comune, quale Soggetto attuatore, copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito, unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo ed il titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico.
- 11.3 La documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo di cui al precedente comma 2, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi,

non allegata alla domanda di contributo, dovrà essere prodotta al Comune, quale Soggetto attuatore, entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione.

11.4 Il mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo comporta la decadenza dal contributo.

11.5 In alternativa alla documentazione da produrre ai sensi del precedente comma 2, la domanda per l'accesso al contributo di cui al presente provvedimento dovrà contenere una dichiarazione, da parte del richiedente, che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi.

Art. 12

Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni subiti dall'attività economica

12.1 Alla domanda di contributo deve essere allegata una perizia asseverata da redigersi, utilizzando l'apposito modulo (allegato Modulo D – Perizia asseverata/giurata dei danni subiti dall'immobile sede o oggetto di attività economica e produttiva), a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio, su incarico del soggetto interessato, nella quale il perito, sotto la propria personale responsabilità, deve:

a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e gli eventi calamitosi di cui alla presente direttiva;

b) relativamente ai danni all'immobile in cui ha sede l'attività di cui all'art. 3.1 lettere a), b) e c), e se trattasi di impianti immobili, art. 3.1 lettera f):

b.1) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, specificandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero che, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria. Se i danni riguardano più unità immobiliari, indicare i dati catastali di ciascuna di esse;

b.2) precisare se l'unità immobiliare si sviluppa su più piani o, se ubicata in un condominio, in quale piano è collocata, nonché specificare se i danni riguardano sia l'unità principale, sia l'eventuale pertinenza del fabbricato, chiarendo, in tal caso, se la pertinenza consista in una unità strutturale distinta rispetto all'unità principale. Nel caso in cui l'eventuale pertinenza sia censita al NCEU con proprio mappale e/o subalterno, deve essere indicato anche quest'ultimo;

b.3) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui all'art. 5.2 sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzo della locale Camera di Commercio, indicando anche l'importo IVA;

b.4) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzi di cui alla lettera b.3), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;

b.5) distinguere sia nel caso di cui alla precedente lettera b.3) che in quello di cui alla precedente lettera b.4) i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi diversi da quelli di cui all'art. 5.2 e, pertanto, non ammissibili a contributo;

b.6) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali miglie non ammissibili a contributo e quindi a carico del soggetto interessato;

b.7) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;

c) relativamente ai danni di cui all'art. 3.1, lettere d), e), f), e g), fornire le specifiche informazioni contenute nella modulistica, finalizzate alla esatta individuazione dei macchinari, delle attrezzature e degli altri beni danneggiati, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa di cui all'art. 6.6, risalente alla data dell'evento ed alla congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzi ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti.

12.2 Alla perizia dovranno anche essere allegate le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell'attività.

12.3 Per l'immobile di cui all'art. 3.1 lettera a), il perito deve attestare, altresì, la necessità di procedere alla delocalizzazione dello stesso:

- sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati.
- 12.4 In caso di ricostruzione in sito o delocalizzazione in altro sito dell'immobile distrutto o inagibile, la perizia deve essere giurata e il perito deve determinare, avvalendosi di tutte le informazioni a sua disposizione il valore che l'immobile aveva prima dell'evento calamitoso.

Art. 13

Relazione tecnica del Comune per le aziende da delocalizzare

- 13.1 Per gli immobili distrutti o sgomberati e da delocalizzare di cui all'art. 3.1, lettera a), il Comune, in sede di istruttoria, produce una relazione tecnica per la verifica di quanto attestato dal perito in base alle conoscenze in suo possesso o per il tramite delle Amministrazioni competenti in materia di rischio idrogeologico ed idraulico. Qualora il Comune sia impossibilitato a produrre tale relazione tecnica, l'attestazione del perito è resa con perizia giurata.

Art. 14

Cessazione dell'attività o trasferimento della proprietà dell'azienda

- 14.1 L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo l'evento calamitoso non ha titolo a presentare la domanda di contributo, né ha titolo a presentarla l'impresa che ne ha acquisito la proprietà e, se presentata, la domanda è inammissibile.
- 14.2 L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo aver presentato la domanda, decade dal contributo eventualmente concesso che non potrà, pertanto, essere erogato.
- 14.3 Non si applicano i precedenti commi 1 e 2 nei casi in cui la proprietà sia stata trasferita all'impresa che, alla data dell'evento calamitoso, esercitava la propria attività nell'azienda condotta a titolo di diritto reale o personale di godimento, ovvero, laddove si sia venuta a determinare una situazione di inattività temporanea dell'impresa proprietaria o dell'affitto d'azienda senza cessare l'attività.

Art. 15

Istruttoria delle domande di contributo e controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

- 15.1 Il Comune territorialmente competente, in qualità di Soggetto attuatore, provvede all'istruttoria delle domande di contributo entro 45 giorni decorrenti dalla data del termine ultimo di presentazione di cui all'art. 8.1. L'istruttoria è finalizzata alla verifica di ammissibilità del richiedente, alla verifica di ammissibilità delle spese, alla determinazione delle spese effettivamente ammissibili a contributo e dei contributi massimi concedibili mediante l'applicazione dei limiti percentuali, dei parametri e dei massimali della presente direttiva. In sede di istruttoria è necessario accertare che i danni ammissibili a contributo non siano stati già oggetto di contributo in sede di immediato sostegno alla popolazione, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1/2018. Quest'ultimo contributo, qualora maturato e/o percepito, è da intendersi come anticipazione rispetto al contributo oggetto delle presente direttiva, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 5, della OCDPC 619/2019 e dall'art. 3, comma 5, della OCDPC 713/2020.
- 15.2 Il Comune territorialmente competente, in qualità di Soggetto attuatore, procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati.
- 15.3 A fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui l'effettuazione dei controlli di cui al precedente comma 2 possa pregiudicare il rispetto della tempistica di istruttoria stabilita nel comma 1, il Comune territorialmente competente, in qualità di Soggetto attuatore, può stabilire, con determina del responsabile del procedimento, il rinvio dell'effettuazione dei predetti controlli entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- 15.4 A seguito del completamento dell'istruttoria delle domande di contributo, il Comune territorialmente competente, in qualità di Soggetto attuatore, trasmette entro 5 giorni al Dipartimento Regionale della

Protezione Civile (DRPC Sicilia), la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande accolte, sulla base dell'allegato modello unitario SRC1/SRC2, e la relativa documentazione, indicando i CUP generati per ogni singola domanda di contributo.

- 15.5 Il Commissario delegato, ovvero il Soggetto responsabile, trasmette immediatamente al Dipartimento della protezione civile la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande accolte.

Art. 16

Termine per l'esecuzione degli interventi e presentazione della relativa documentazione.

- 16.1 Gli interventi ammessi a contributo devono essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti e documentati, come di seguito specificato, entro il termine perentorio di:
- 18 mesi per gli interventi di cui all'art. 3.1, lettere a), b) e c);
 - 12 mesi per gli interventi di cui all'art. 3.2, lettere d), e), f) e g),
- pena la decadenza del contributo stesso. Il termine decorre dalla data di comunicazione di concessione del contributo agli aventi diritto da parte del Soggetto attuatore.
- 16.2 I termini di cui al precedente comma possono essere prorogati, su istanza motivata degli interessati. In tale caso il Comune territorialmente competente, in qualità di Soggetto attuatore, proporrà apposita determina al Dirigente generale del DRPC Sicilia.
- 16.3 Entro il termine perentorio di cui al precedente comma 1, i beneficiari dovranno presentare al Comune territorialmente competente, in qualità di Soggetto attuatore, la documentazione valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata (fatture e/o ricevute e/o scontrini fiscali parlanti) ed i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità) comprovanti le spese sostenute, nonché la documentazione tecnica qualora questa sia necessaria e non sia già stata presentata ai sensi della vigente normativa in materia di edilizia. In caso di delocalizzazione con acquisto di immobile in altro sito, dovrà essere prodotto anche il contratto definitivo di compravendita.
- 16.4 I pagamenti in contanti fino alla soglia di legge sono ammessi a contributo se la spesa è stata sostenuta prima della pubblicazione della presente direttiva e purché sia comprovata da documentazione valida ai fini fiscali (fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali parlanti).
- 16.5 Non sono ammessi a contributo gli interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze dell'impresa proprietaria del bene danneggiato o dell'impresa che comunque ha presentato domanda di contributo (anche se per gli stessi sono emesse le cd. autofatture), ad eccezione delle forniture acquisite presso terzi fornitori, la cui spesa è comprovata da documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, e dai relativi mezzi di pagamento, come indicato nei commi 3 e 4.
- 16.6 L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile a contributo, tranne che non sia recuperabile a norma della legislazione vigente dall'impresa richiedente il contributo.
- 16.7 I beneficiari sono tenuti a fornire, su semplice richiesta dell'Organismo Istruttore, tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo o a consentirne l'accesso al personale incaricato dall'Organismo Istruttore in occasione di eventuali sopralluoghi ed ispezioni.

Art. 17

Entrata in vigore della direttiva

- 17.1 La presente direttiva completa di modulistica entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul portale istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana all'indirizzo: regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/dipartimento-protezione-civile.
- 17.2 La direttiva e la relativa modulistica di richiesta del contributo saranno, altresì, inviate ai Comuni interessati che ne daranno avviso pubblico a mezzo di affissione all'Albo comunale e pubblicazione sul proprio portale istituzionale.

13 LUG 2023



Il Responsabile delle attività ex art. 1 della OCDPC n. 996/2023

Dirigente Generale del DRPC Sicilia

ing. Salvatore Cocina